

15-12-2011 SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE - Veneto

Non tolleriamo che malandrini interni alle Istituzioni sabotino il nostro lavoro di sostegno legale ai lavoratori. Ultimo avvertimento.

Questa volta omettiamo nomi e sedi. Ma stiamo preparando un dossier con gli studi legali a noi convenzionati in cui preciseremo che alcune "disfunzioni" si sono ripetute in vari casi, e pertanto le denunciemo nuovamente come già due anni fa per alcuni casi simili.

Decreti ingiuntivi che si perdono nelle cancellerie, e che poi vengono "ritrovati", raccomandate regolarmente inviate alle sedi legali di sedicenti "cooperative" che i portalettere compilano come "destinatario sconosciuto" mentre si tratta di indirizzi precisi e corretti e avrebbero semmai dovuto indicare "rifiutato" o "compiuta giacenza", ricorsi depositati in Tribunale del Lavoro e scomparsi (due casi) per cui è occorso ripresentarli.

CONTRIBUTO DI PROPOSTE LEGISLATIVE

a cura di Paolo Dorigo, del coordinamento regionale Slai Cobas per il Sindacato di Classe

Quanto segue esprime solo alcuni dei punti e riflessioni conseguenti al lavoro che stiamo svolgendo, Speriamo in un Fronte Unito Popolare che possa determinare al più presto queste variazioni e tutte quante quelle che richiede la situazione disastrosa creata da 20 anni di concertazione, di leggi Treu e Biagi, di proposte scellerate e fasciste che escono dagli stessi cassetti delle teste d'uovo di sindacati che un tempo rappresentavano movimenti di lavoratori e che oggi corrispondono agli interessi della Mafia.

Crediamo che in questo paese si sia ampiamente superato il livello della decenza minima tollerabile, e che vadano presi gli opportuni provvedimenti di legge atti ad impedire questi "giochi" delle aziende che si rubano le retribuzioni.

- Una misura potrebbe essere quella di obbligare per legge le CCIAA a dare comunicazione tempestiva entro 24 ore dall'avvenuta variazione di sede legale, all'Ufficio Postale di competenza.
- Un'altra misura potrebbe essere quella dell'obbligo per le CCIAA di dare in internet gratuitamente e senza obbligo alcuno di password e login, alcune informazioni essenziali su ogni azienda o "cooperativa" operante (quindi anche con sede legale all'estero) in Italia: ragione sociale, sede legale, capitale versato, telefono, fax, pec, legale rappresentante e suo domicilio, con obbligo alle CCIAA di aggiornare entro 24 ore le relative notizie, e di legare a login e password ma gratuitamente, le visure delle aziende, mentre di mantenere un pagamento esclusivamente per i bilanci ed i dati economici.
- Un'altra misura necessaria sarebbe quella di obbligare per legge previa pesanti sanzioni, le aziende portalettere private non delle PT (quelli delle PT già lo fanno), a timbrare con la data di consegna le raccomandate e la corrispondenza consegnata. Il mancato timbro di consegna infatti crea dei problemi ai lavoratori che devono impugnare un provvedimento o dare risposta entro tot giorni.
- Una misura indispensabile sarebbe anche quella di dover indicare con precisione i dati (ragione sociale, indirizzo, cap città e telefono) dell'azienda-portalettere privata, di modo da permettere verifiche.

PROBLEMI RECENTEMENTE INSORTI SUL PIANO PIU' GENERALE

Sul piano più generale, dovrebbe essere vietato per legge a chi ha chiuso una cooperativa di aprirne un'altra o di partecipare in qualità di rappresentante o amministratore o anche di delegato o consulente, ad un'altra cooperativa. In pratica chi è titolare o ricopre incarichi di responsabilità in una cooperativa non deve essere titolare o ricoprire alcun incarico in un'altra cooperativa. In caso di coniugi o conviventi, figli, madri e padri, ecc., che svolgono il ruolo di prestanome, dovrebbe essere dato potere agli Ispettorati, di verifica della situazione, con elevamento di pesanti sanzioni e di sospensione della attività fraudolenta. Rimarrebbe il diritto di un lavoratore socio di una cooperativa con contratto a part-time di esserlo anche in un'altra, ma con potere dato agli Ispettorati, di verifica della situazione, e quanto ne dovesse seguire.

L'abolizione dei contratti a chiamata, e l'estensione del divieto di ricoprire incarichi o di essere titolari, a quelli che hanno avuto sanzioni oltre una certa cifra limite (non troppo alta), di qualsiasi azienda.

Il diritto di regolarizzazione lavorativa agli immigrati che lavorando in nero senza permesso di soggiorno, non possono nemmeno autodenunciare il lavoro nero stesso agli Ispettorati, che svolgendo ruolo di P.G., non possono omettere di fermare ed identificare il clandestino. Questo limite degli Ispettorati crea un maggior potere al lavoro nero ed agli schiavisti.

Sui part-time fraudolenti, dovrebbe esistere il potere dato agli Ispettorati, di obbligare il datore di lavoro ad adeguare gli orari contrattuali alla realtà di fatto.

Un'altra variazione legislativa andrebbe apportata alle somme che vengono incamerate dagli Ispettorati e dalle Autorità di verifica sul lavoro.

Queste somme dovrebbero andare all'INPS.

MATERNITA'

Gli assegni di maternità diventano spettanti per legge anche se successivamente alla gravidanza, decade un contratto a tempo determinato, senza alcun cavillo o possibilità per l'INPS di non erogare la somma dovuta alla lavoratrice.

Nessun committente o ditta di appalto dovrebbe poter evitare la comunicazione del l'ingresso in un appalto all'Ispettorato del Lavoro al quale dovrebbe andare il potere di reintegrare al termine della maternità nella medesima mansione ed appalto, senza dover passare per la causa di lavoro, comunque sia la situazione successiva (ditta che ha preso l'appalto nuovamente cambiata, committente che ha cambiato nome, ecc.)

RAGIONI SOCIALI

Nessuna azienda con più unità operative potrebbe esimersi dalla comunicazione obbligatoria agli Ispettorati del Lavoro, ed ai CPI, della variazione di anche una sola sede operativa, in tali comunicazioni dovrebbe essere specificato senza omissione alcuna l'organico al completo, comprensivo dei lavoratori e lavoratrici in congedo, aspettativa, o maternità.

C.P.I.

Una multa di 10.000 euro per ogni omissione dovrebbe essere elevata alle Aziende che NON registrano al CPI di competenza (ove si svolge il lavoro o la parte prevalente del lavoro in caso di più luoghi di lavoro su diverse province, o comunque la prima sede ove si sia in presenza di più sedi su diverse province, di pari entità di lavoro contrattuale o di fatto).

Analoga multa per le Aziende che registrano i lavoratori dipendenti o soci dipendenti presso sede operativa o legale, comunque diversa alla sede operativa ove presta la sua opera il lavoratore.

Istituzione relativa del concetto di dato informativo impugnabile dal lavoratore presso l'Ispettorato e il Tribunale del Lavoro)

LA SITUAZIONE GRAVISSIMA DEGLI APPALTI

Sarebbero urgenti delle misure atte a togliere ai “manager” ed ai titolari delle grandi aziende committenti la possibilità di pescare denaro, impuniti, con l’abbassamento dei valori degli appalti, che di fatto obbligano in qualche modo una realtà abnorme di aziendine e cooperative, che si adeguano all’esistente, a violare i più elementari diritti dei lavoratori.

Per questo occorre precisare alle leggi sugli appalti, delle norme.

1. Nessun appalto che comporti lavoro non esclusivamente svolto da liberi professionisti che non si avvalgono di alcuna persona od altra struttura aziendale o consociativa di alcun genere, può essere forfettizzato come valore ad una esecuzione di un’opera che si ripeta nel tempo.
2. Nessun appalto che comporti lavoro non esclusivamente svolto da liberi professionisti che non si avvalgono di alcuna persona od altra struttura aziendale o consociativa di alcun genere, può avere nel suo capitolato od accordo una quantificazione economica legata alla produzione quantitativa di un dato servizio o merce, senza una quantificazione economica correttamente inquadrata nel CCNL di riferimento, delle ore di lavoro necessarie.
3. Le ditte che prendono in appalto da un committente un qualsiasi lavoro o servizio, possono elevare reclamo all’Ispettorato del Lavoro ed ottenere congruo risarcimento per il maggior dovuto ai lavoratori alle proprie dipendenze, rispetto a quanto è stato loro materialmente possibile ottenere tramite il contratto di appalto.
4. Sono aboliti i subappalti.
5. Nessun appalto può essere gestito in ATI all’interno di un qualsiasi stabilimento di produzione e/o trasformazione industriale o agricola-alimentare industriale o agricola-forestale. Le norme sugli ATI mantengono validità solo per gli appalti di opere che si svolgono al di fuori di un dato stabilimento di produzione e/o trasformazione industriale o agricola-alimentare industriale o agricola-forestale.
6. Qualora un capitolato d’appalto possa essere considerato una forma di istigazione alla cottimizzazione delle retribuzioni, vi devono essere pesantissime sanzioni al committente, fino ad un valore pari a 2 volte il valore complessivo dell’appalto stesso.